

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 1059, 551 e 1032-A)

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

2^a (Giustizia)

e

4^a (Difesa)

(RELATORI DI LEMBO e IANNARONE)

Comunicata alla Presidenza il 3 aprile 1981

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione
del codice penale militare di pace (n. 1059)

presentato dal Ministro della Difesa

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1980

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione
del codice penale militare di pace (n. 551)

d'iniziativa dei senatori TROPEANO, BOLDRINI, BENEDETTI, GATTI, GRAZIANI,
LUGNANO, PECCHIOLI, PINNA, CORALLO, MARGOTTO, TEDESCO TATÒ, TERRA-
CINI, TOLOMELLI e VENANZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1979

Delega legislativa al Governo della Repubblica
per l'emanazione di un nuovo codice penale militare di pace (n. 1032)

d'iniziativa dei senatori LEPRE, SIGNORI, DI NICOLA, SCAMARCIO e RECUPERO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1980

ONOREVOLI SENATORI. — L'evoluzione della società nel quadro dei principi della Costituzione repubblicana ha innescato un processo di rinnovamento, dal quale non poteva rimanere estranea la legislazione relativa alla giustizia penale militare in tempo di pace. Da ciò l'esigenza, ribadita più volte in convegni e dibattiti congressuali e riscontrabile in non poche iniziative legislative degli ultimi anni, di un nuovo codice militare di pace che, adeguando le sue norme alla Costituzione e alle disposizioni internazionali, sui diritti delle persone e sul processo penale, ratificate dall'Italia, tenga conto delle mutate esigenze della società, interessata da un processo di rinnovamento democratico, del quale la Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza costituisce causa e legittimazione.

Alle Commissioni riunite 2^a (giustizia) e 4^a (difesa) è stato affidato l'esame di tre disegni di legge di delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice militare di pace, che hanno trovato sostanziale unificazione nel testo nato dal dibattito e dalla collaborazione di tutti i commissari e che le due Commissioni, con voto unanime, hanno deciso di proporre all'approvazione dell'Assemblea. Formalmente tale testo è stato riferito al disegno di legge n. 1059 e in esso trovano assorbimento gli altri due provvedimenti.

Il disegno di legge sceglie lo strumento della delega al Governo per la emanazione di un nuovo testo del codice militare di pace (articolo 1) e, obbedendo al precetto costituzionale, ne determina, all'articolo 2, i principi ed i criteri direttivi.

I criteri indicati dall'articolo 2 attengono dal n. 1 al n. 8 alla parte generale del nuovo codice, dal n. 9 al n. 11 ai reati militari in particolare, dal n. 12 al n. 17 al processo penale militare.

La riforma contiene alcuni aspetti fondamentali quali quelli del mantenimento del principio della complementarità del codice penale militare di pace rispetto al codice penale comune, con il conseguente rinvio ricettizio dinamico alle norme di quest'ultimo, della soggezione alla legge penale militare dei soli militari in servizio e solo eccezionalmente dei militari in congedo illimitato e degli estranei alle Forze armate e della limitazione della giurisdizione dei tribunali militari ai soli reati militari considerati non solo *ratione materiae*, ma anche e soprattutto *ratione personae* e ciò in ottemperanza dell'articolo 103 della Costituzione.

Per meglio specificare il principio della complementarità, la disciplina degli istituti dell'ignoranza dei doveri inerenti allo stato militare, dell'errore e delle altre cause di giustificazione è stata espressamente adeguata ai principi del diritto penale comune.

Per quanto riguarda le pene in particolare, tenendo come punti fermi la conservazione dello stato di cittadino del militare e la uguaglianza dei militari di fronte alla legge, prescindendo dal grado o da altre eventuali qualità personali, si è innovato negli istituti della sostituzione e del differimento delle pene, conciliando le esigenze della giustizia punitiva e le esigenze del servizio militare.

Sono stati inoltre adeguati ai principi della legge sulla disciplina militare i reati contro quest'ultima ed in particolare i reati di ammutinamento, rivolta e sedizione.

Infine, in ordine ai principi del processo penale militare, a maggior garanzia dei diritti dei cittadini soldati, è stata assicurata la ricezione automatica delle norme processuali comuni. In tale direzione è stata prevista l'abrogazione dei tribunali militari di bordo, la istituzione del giudizio di

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

appello, il ricorso per Cassazione in adempimento di quanto previsto dall'articolo 111 e dalla VI delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione.

Le Commissioni riunite giustizia e difesa, affidando il testo all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea, ritengono che il nuovo codice penale militare di pace, che sarà emanato in base ai principi della pre-

sente delega, risponda alle esigenze fondamentali della giustizia, ai principi della Costituzione repubblicana e soprattutto alle attese della società, la quale vuole che siano ad un tempo garantiti l'esercizio dei diritti fondamentali del cittadino ed i compiti propri delle Forze armate.

DI LEMBO e IANNARONE, *relatori*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

a) sul disegno di legge n. 551

19 novembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

b) sul disegno di legge n. 1032

13 novembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

c) sul disegno di legge n. 1059

13 novembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

a) sul disegno di legge n. 551

(Estensore D'AMELIO)

22 luglio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza non si oppone al suo ulteriore corso.

Peraltro si invitano le Commissioni di merito a voler inserire nell'articolo 3 un comma finale nel quale si precisi espressamente che le spese di funzionamento della

Commissione, istituita dallo stesso articolo 3, restano a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Appare altresì opportuno specificare che la segreteria di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 deve essere composta da personale già in servizio presso il Ministero della difesa.

b) sul disegno di legge n. 1032

(Estensore CAROLLO)

30 luglio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

c) sul disegno di legge n. 1059

(Estensore CAROLLO)

12 novembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE n. 1059**TESTO DEL GOVERNO****Art. 1.**

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un nuovo testo del codice penale militare di pace.

Art. 2.

Il codice penale militare di pace deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso deve in particolare informarsi ai criteri che seguono:

1) mantenere il carattere di complementarità rispetto al codice penale ed al codice di procedura penale;

2) limitare l'applicazione della legge penale militare di pace ai militari in servizio, dal momento stabilito per la loro presentazione fino a quello del congedo, indipendentemente dalla loro effettiva presenza alle armi, estendendola eccezionalmente:

a) ai militari in congedo illimitato, nei soli casi di insubordinazione o di abuso di autorità commessi a causa del servizio prestato, entro un determinato periodo dal congedamento, di automutilazione o simulazione di infermità seguiti da chiamata alle armi, di reato militare commesso durante l'espiazione di una pena militare;

b) agli estranei alle Forze armate, nei soli casi in cui concorrono in un reato militare o prestano di fatto servizio militare;

DISEGNO DI LEGGE**TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE****Art. 1.**

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un nuovo codice penale militare di pace.

Art. 2.

Identico:

1) *identico;*

2) *identico:*

a) ai militari in congedo illimitato, nei soli casi di insubordinazione o di abuso di autorità commessi a causa del servizio prestato, entro un determinato periodo dal congedamento, o di reato militare commesso durante l'espiazione di una pena militare;

b) agli iscritti di leva e ai militari in congedo illimitato nei soli casi di automutilazione o simulazione di infermità seguiti da chiamata alle armi e commessi al fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare;

c) agli estranei alle Forze armate, nei soli casi in cui concorrono con militari in

(Segue: *Testo del Governo*)

3) recepire nella legge penale militare le norme della legge penale comune che prevedono i seguenti delitti, dando ad essi, come soggetto attivo, il militare in servizio:

a) dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, commessi contro la Amministrazione militare, equiparando ai pubblici ufficiali i militari incaricati di funzioni giudiziarie, amministrative e di comando;

b) contro l'attività giudiziaria con riferimento alla giustizia militare;

c) contro la fede pubblica, commessi su sigilli o su atti dell'Amministrazione militare;

d) contro la persona, commessi in danno di altri militari, purchè in luogo militare o a causa del servizio militare;

e) contro il patrimonio, commessi in danno di altri militari, purchè in luogo militare, o in danno dell'Amministrazione militare;

4) affermare il principio della inescusabilità dell'ignoranza dei doveri inerenti allo stato militare limitatamente ai doveri derivanti dalle disposizioni sul reclutamento e sulla disciplina militare;

5) in tema di esimenti generali, comprendere, accanto all'adempimento di un dovere, anche l'esercizio di un diritto e riportare alla disciplina comune la difesa legittima; strutturare l'eccesso colposo come reato militare;

6) estendere a tutti i reati militari l'attenuante della provocazione;

7) utilizzare il vigente sistema delle pene, con le seguenti precisazioni:

a) la reclusione militare, con un minimo generale portato a quindici giorni, rimane la sola pena applicabile, direttamente o per via di sostituzione, per reati militari commessi da militari in servizio, quando non

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

un reato militare o prestano di fatto servizio militare;

3) includere nella nozione di reato militare, ovvero nelle descrizioni della parte speciale del codice, ogni violazione della legge penale comune, costituente delitto perseguibile di ufficio, commessa da militare a danno del servizio o dell'Amministrazione militare; ovvero a danno di altri militari purchè in luogo militare o a causa del servizio militare; o contro l'Amministrazione della giustizia militare nel corso di un procedimento penale militare;

4) limitare il principio della inescusabilità dell'ignoranza dei doveri inerenti allo stato militare ai soli doveri derivanti dalle disposizioni sul reclutamento e sulla disciplina militare;

5) *identico*;

6) prevedere come attenuante comune la provocazione;

7) mantenere il vigente sistema delle pene osservando le seguenti indicazioni:

a) *identica*;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

consegua degradazione o non sopravvengano altrimenti incapacità o congedo assoluto;

b) nel caso di reati comuni commessi da militari non si fa luogo a sostituzione di pene ed il differimento alla cessazione del servizio temporaneo va limitato alle pene brevi;

c) la rimozione va considerata come causa di incapacità a rivestire un grado, applicabile pertanto anche a militari dell'ultima classe; essa consegue unicamente al titolo del reato o alla misura della pena determinata senza riguardo al grado del condannato;

d) la pena accessoria che accompagna l'espiazione della reclusione militare deve comportare la sospensione dal servizio;

8) ristrutturare gli attuali reati di assenza dal servizio, graduando la responsabilità in relazione, oltre che alla durata della assenza, al fine perseguito dal soggetto ed incoraggiando la ripresentazione spontanea anche con la possibilità di pervenire, in condizioni predeterminate, all'estinzione del reato;

9) riesaminare gli attuali reati contro la disciplina garantendo a tutti l'esercizio dei diritti fondamentali, con le sole limitazioni imposte dall'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate e la pari dignità umana; in particolare:

a) distinguere nella disobbedienza la ipotesi di ordine attinente al servizio da quella di ordine attinente alla disciplina, differenziando le pene;

b) escludere dalla nozione di ammutinamento i casi diversi dalla disobbedienza collettiva ad un ordine espresso;

c) escludere dalla nozione di rivolta i casi diversi dalla disobbedienza collettiva di militari armati;

d) ristrutturare le ipotesi di sedizione militare come comportamenti collettivi, e anche come comportamenti individuali

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

b) *identica*;

c) la rimozione va considerata come causa di incapacità a rivestire un grado, applicabile pertanto anche a militari dell'ultima classe; essa consegue unicamente al titolo del reato o alla misura della pena. Ai fini della rimozione la misura della pena dovrà essere unica per tutti i militari;

d) *identica*;

8) rivedere le disposizioni vigenti relative ai reati di assenza dal servizio, graduando la responsabilità in relazione, oltre che alla durata della assenza, ai motivi che l'hanno determinata ed incoraggiando la ripresentazione spontanea anche con la possibilità di pervenire, in condizioni predeterminate, all'estinzione del reato;

9) rivedere le disposizioni vigenti relative ai reati contro la disciplina, garantendo a tutti l'esercizio dei diritti fondamentali — con le sole limitazioni imposte dall'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate — e la pari dignità; in particolare:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

(Segue: *Testo del Governo*)

idonei a promuovere un comportamento collettivo, caratterizzati da ribellione ed ostilità verso le autorità militari o verso le istituzioni;

e) eliminare dai reati di insubordinazione la distinzione tra superiore ufficiale e superiore non ufficiale;

f) prevedere per i reati di insubordinazione e di abuso di autorità, in misura eguale, una particolare riduzione di pena in caso di provocazione;

g) nell'ambito della revisione delle pene tenere distinte le varie ipotesi di violenza ed attenuare le differenze di pene tra i fatti di insubordinazione e i fatti di abuso di autorità;

h) eliminare dai reati militari di duello i tratti derogatori rispetto alle disposizioni corrispondenti o affini del codice penale, salvaguardando le esigenze connesse al rapporto di gerarchia e ai doveri di subordinazione;

i) escludere dal novero dei reati militari di insubordinazione, abuso di autorità e duello, fatti commessi per cause estranee al servizio e alla disciplina, fuori della presenza di militari riuniti per servizio o da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare;

10) aggiornare, nella specie e nella misura, le pene per tutti i reati militari;

11) riesaminare le disposizioni vigenti non considerate nei precedenti paragrafi ed utilizzarle, con adattamenti che possono comprendere soppressioni e aggiunte, in quanto valutate conformi al contenuto della presente legge ed adeguate ad una compiuta tutela delle Forze armate e dei loro compiti istituzionali contro atti lesivi di militari in servizio alle armi;

12) uniformare il processo penale militare al processo penale comune nelle parti in cui la specialità dell'ordinamento e della materia non suggerisca l'opportunità di una diversa disciplina, fermi i punti indicati nei numeri seguenti, assicurando la recezione

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

e) *identica*;

f) *identica*;

g) tenere distinte ai fini dell'entità della pena le varie ipotesi di violenza ed attenuare le differenze di pena tra i fatti di insubordinazione e i fatti di abuso di autorità;

h) eliminare dai reati militari di duello i tratti derogatori rispetto alle disposizioni corrispondenti o affini del codice penale;

i) escludere dal novero dei reati militari di insubordinazione, abuso di autorità e duello, fatti commessi da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, per cause estranee al servizio e alla disciplina e fuori della presenza di militari riuniti per servizio;

10) *identico*;

11) rivedere le disposizioni vigenti non considerate nei precedenti numeri adeguandole ad una compiuta tutela delle Forze armate e dei loro compiti istituzionali contro atti lesivi di militari in servizio alle armi;

12) *identico*;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

automatica delle future norme processuali comuni;

13) abrogare le norme sulla competenza e sul funzionamento dei tribunali militari di bordo;

14) riesaminare le disposizioni concernenti le funzioni di polizia giudiziaria militare con possibilità di istituire nuclei di polizia giudiziaria militare e di lasciare ai comandanti di corpo, di distaccamento o di posto le funzioni di polizia giudiziaria militare per casi particolari connessi a speciali esigenze di servizio;

15) estendere al processo militare il giudizio di appello;

16) disciplinare il ricorso in cassazione voluto dall'articolo 111 della Costituzione, in modo che la decisione venga attribuita ad una sezione specializzata della corte di cassazione, cui partecipino anche magistrati militari;

17) disciplinare l'istituto della connessione tra i procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria militare, ponendo come regola la separazione dei giudizi, senza deroga di competenza, e come eccezione la riunione, ordinata dalla cassazione, presso il giudice ordinario.

Art. 3.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro, udito il parere di una Commissione composta di quattro senatori e di quattro deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, di due magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore della magistratura e di tre magistrati militari nominati dalla Commissione per il personale della magistratura militare.

La Commissione sarà assistita da una segreteria costituita e nominata dal Ministro della difesa.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)13) *identico*;14) *identico*;15) *identico*;

16) istituire il ricorso in cassazione in adempimento di quanto previsto dall'articolo 111 e dalla VI disposizione transitoria della Costituzione;

17) *identico*.

Art. 3.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE n. 551
d'iniziativa del senatore Tropeano ed altri

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per la riforma del codice penale militare di pace.

Art. 2.

Il codice penale militare di pace deve attuare i principi della Costituzione ed adeguarsi alle norme delle Convenzioni internazionali stipulate dall'Italia, relativi ai diritti della persona e al processo penale. Esso deve in particolare informarsi ai criteri che seguono:

1) mantenere il carattere di complementarietà rispetto al codice penale ed al codice di procedura penale;

2) limitare ai militari in servizio alle armi l'applicazione della legge penale militare di pace;

3) per i militari in congedo illimitato limitare l'applicazione della legge penale militare di pace ai soli casi di automutilazione o simulazione di infermità poste in essere nei 180 giorni precedenti il richiamo alle armi, e al fine di sottrarsi al richiamo stesso;

4) includere nella nozione di reato militare, ovvero nella parte speciale del codice, ogni violazione della legge penale comune, costituente delitto perseguibile di ufficio, commessa da militare a danno del servizio, o contro l'Amministrazione della giustizia militare nel corso di un procedimento penale militare;

5) limitare il principio della inescusabilità dell'ignoranza dei doveri inerenti allo stato militare ai soli doveri derivanti dalle disposizioni sul reclutamento, da altre disposizioni di legge o dai regolamenti di disciplina militare;

6) in tema di esimenti generali, comprendere, accanto all'adempimento di un dovere, anche l'esercizio di un diritto e riportare alla disciplina comune la difesa legittima;

7) modificare per il tempo di pace le norme riguardanti il differimento della pena per reati comuni, in modo da evitare gravi sacrifici delle ragioni di giustizia alla esigenza di continuità del servizio militare, e le norme riguardanti la sostituzione di pene comuni con reclusione militare, anche in caso di concorso di pena, in modo da riservare la reclusione militare unicamente ai reati militari;

8) prevedere pene alternative per le condanne a pena detentiva di durata inferiore ai due terzi del servizio da prestare;

9) parificare la posizione di tutti i militari forniti di grado ai fini della rimozione dal grado e della pena accessoria che accompagna la espiazione della reclusione militare;

10) eliminare la distinzione tra insubordinazione verso superiore ufficiale ed insubordinazione verso superiore non ufficiale;

11) eliminare ogni diversità di trattamento tra superiore e inferiore, per quel che concerne le diminuzioni di pena nelle ipotesi di provocazione, rispettivamente per i reati di abuso di autorità e di insubordinazione;

12) equiparare le pene tra le ipotesi di insubordinazione e le ipotesi di abuso di autorità;

13) escludere dalla nozione di ammutinamento i casi diversi dalla disobbedienza collettiva ad un ordine legittimamente espresso;

14) escludere dalla nozione di rivolta i casi diversi dalla disobbedienza collettiva di militari armati;

15) ristrutturare le ipotesi di sedizione militare come comportamenti collettivi, ed anche come comportamenti individuali idonei a promuovere un comportamento collettivo, caratterizzati da ribellioni ed ostilità verso le autorità militari o verso le istituzioni, con scopo di sovvertimento, escluden-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

do ipotesi consistenti unicamente nel modo di esercitare un diritto;

16) aggiornare, nella specie e nella misura, le pene per tutti i reati militari compresi nel codice vigente;

17) uniformare il processo penale militare al processo penale comune;

18) limitare la previsione di diversa e speciale disciplina processuale ai soli casi di inapplicabilità delle norme processuali comuni;

19) abrogare le norme sulla competenza e sul funzionamento dei Tribunali militari di bordo;

20) riesaminare le disposizioni concernenti le funzioni di polizia giudiziaria militare e lasciare ai comandanti di corpo, di distacco o di posto le funzioni di polizia giudiziaria militare soltanto per casi particolari strettamente connessi a speciali esigenze di servizio;

21) estendere al processo penale il giudizio di appello;

22) disciplinare il ricorso al Tribunale supremo militare, riordinato in sezione specializzata della Corte di cassazione, in relazione all'articolo 111 della Costituzione;

23) disciplinare l'istituto della connessione tra i procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e i procedimenti di competenza della autorità giudiziaria militare, prevedendo, di regola, per i procedimenti connessi, la competenza del giudice ordinario.

Art. 3.

Le norme delegate saranno emanate con un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro, udito il parere di una commissione di otto senatori e di otto deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, di due magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore della magistratura e di tre magistrati militari nominati dalla Commissione per il personale della magistratura militare.

La commissione di cui al comma precedente eleggerà tra i suoi componenti un presidente e due vice presidenti.

La commissione sarà assistita da una segreteria costituita e nominata dal Ministro della difesa.

DISEGNO DI LEGGE n. 1032
d'iniziativa del senatore Lepre ed altri

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un nuovo codice penale militare di pace.

Art. 2.

Il codice penale militare di pace deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali stipulate dall'Italia, relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso deve in particolare informarsi ai criteri che seguono:

1) mantenere il carattere di complementarità rispetto al codice penale e al codice di procedura penale;

2) prevedere l'applicazione della legge penale militare nei confronti dei militari che prestino servizio alle armi, dal momento previsto per la loro presentazione a quelle del congedo, con esclusione di altri salvo il caso di concorso di estranei in reato militare e quanto stabilito nel numero successivo;

3) per i militari in congedo illimitato limitare l'applicazione della legge penale militare di pace ai soli casi di insubordinazione o abuso di autorità commessi a causa del servizio prestato, entro un breve e determinato periodo di tempo dal congedamento, e di automutilazione o simulazione di infermità seguiti da richiamo alle armi;

4) includere nella nozione di reato militare, ovvero nelle descrizioni della parte speciale del codice, ogni violazione della legge penale comune, costituente delitto perseguibile di ufficio, commessa da militare a danno del servizio, dell'Amministrazione militare o a danno di altri militari, purchè

in luogo militare o a causa del servizio militare, o contro l'Amministrazione della giustizia militare nel corso di un procedimento penale militare;

5) prevedere che il militare non possa invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri derivanti da disposizioni sulla disciplina militare ovvero l'ignoranza, per colpa, di quelli che derivano da disposizioni sul reclutamento;

6) in tema di esimenti generali, comprendere, accanto all'adempimento di un dovere, anche l'esercizio di un diritto e riportare alla disciplina comune la difesa legittima;

7) prevedere come attenuante comune la provocazione, facendo salve, nella parte speciale, differenti diminuzioni di pena, in misura uguale, per i reati di insubordinazione ed abuso di autorità;

8) modificare per il tempo di pace le norme riguardanti il differimento della pena per reati comuni, in modo da evitare gravi sacrifici delle ragioni di giustizia alla esigenza di continuità del servizio militare, e le norme riguardanti la sostituzione di pene comuni con reclusione militare, anche in caso di concorso di pene, in modo da riservare la reclusione militare unicamente ai reati militari;

9) parificare la posizione di tutti i militari forniti di grado ai fini della rimozione dal grado e della pena accessoria che accompagna l'espiazione della reclusione militare;

10) a parte quanto specificamente previsto nei numeri successivi, rivedere le vigenti figure criminose adeguandole ai fondamentali principi stabiliti nella legge recante norme di principio sulla disciplina militare, la quale garantisce a tutti i militari la pari dignità e l'esercizio di ogni diritto costituzionale, salvo le limitazioni imposte dalle esigenze speciali dell'ordinamento militare;

11) eliminare la distinzione tra insubordinazione verso superiore ufficiale e insubordinazione verso superiore non ufficiale ed escludere dalla nozione del reato il fat-

to commesso a causa di funzioni politiche amministrative o giudiziarie esercitate dal superiore;

12) allineare al massimo le pene fra le ipotesi di insubordinazione e quelle di abuso di autorità;

13) escludere dalla nozione di ammutinamento i casi diversi dalla disobbedienza collettiva ad un ordine espresso;

14) escludere dalla nozione di rivolta i casi diversi dalla disobbedienza collettiva di militari armati;

15) ristrutturare le ipotesi di sedizione militare come comportamenti collettivi, e anche come comportamenti individuali idonei a promuovere un comportamento collettivo, caratterizzati da ribellione ed ostilità verso le autorità militari o verso le istituzioni, allo scopo di turbare il normale svolgimento della disciplina, escludendo ipotesi consistenti unicamente nel modo di esercitare un diritto;

16) prevedere la facoltà del giudice, nel caso di reato di diserzione per allontanamento o per mancato rientro nel termine prefisso ovvero di reato di mancanza alla chiamata alle armi commessi da militari di leva, di sospendere il procedimento sino al termine del servizio militare qualora il militare si costituisca spontaneamente non oltre un mese e di dichiarare quindi estinto il reato se questi adempia ad obblighi di leva senza riportare alcuna condanna per reato militare;

17) aggiornare, nella specie e nella misura, le pene per tutti i reati militari compresi nel codice vigente, uniformandosi nei limiti minimi e massimi a quanto previsto dal codice penale comune;

18) uniformare il processo penale militare al processo penale comune nelle parti in cui la specialità dell'ordinamento e della materia non imponga una diversa disciplina, fermi i punti indicati nei numeri seguenti;

19) abrogare le norme sulla competenza e sul funzionamento dei tribunali militari di bordo;

20) riesaminare le disposizioni concernenti le funzioni di polizia giudiziaria militare e lasciare ai comandanti di corpo, di distacco o di posto le funzioni di polizia giudiziaria militare per casi particolari connessi a speciali esigenze di servizio;

21) istituire il pieno giudizio di appello;

22) istituire il ricorso ad una sezione specializzata della Corte di cassazione, cui partecipino magistrati militari, in relazione all'articolo 111 della Costituzione;

23) disciplinare l'istituto della connessione tra i procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e i procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria militare, ponendo come regola la separazione dei giudizi, senza deroga di competenza, e come eccezione la riunione, ordinata dalla Cassazione, presso il giudice ordinario.

Art. 3.

Le norme delegate saranno emanate con un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro, udito il parere di una commissione composta di cinque senatori e di cinque deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, di due magistrati ordinari nominati dalla Commissione per il personale della magistratura militare, di un ufficiale generale designato dal Ministro della difesa e di un professore ordinario di diritto penale di università designato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La commissione sarà assistita da una segreteria costituita dal Ministro della difesa.